



Dgr n. 4323 del 30 dicembre 2005

pag. 1/1

ALLEGATO A

Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (art. 21 l.r. n. 2 del 17.01.2002)

CRITERI DI UTILIZZO e MODALITÀ DI GESTIONE

1. Finalità

Il *Fondo di rotazione* è uno strumento che prevede la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane per favorire lo sviluppo del settore interessato.

2. Requisiti e soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le piccole e medie imprese aventi tutti i seguenti requisiti:

- le imprese artigiane e i loro consorzi, così come definiti dalla legge regionale 31.12.1987, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative associazioni temporanee di imprese
- sede operativa nel Veneto
- iniziativa agevolata ubicata nel Veneto
- attività prevalente del beneficiario e iniziativa agevolata rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 69/2001.

3. Esclusione dai benefici

Sono esclusi dai benefici del Fondo:

- le imprese operanti nel settore dei trasporti
- gli aiuti a favore di attività connesse alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (agroindustria)
- gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione
- gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

Qualora il soggetto richiedente, in relazione alla specifica iniziativa, abbia titolo di ammissione ai benefici di altri fondi di rotazione (settoriali o territoriali) previsti da leggi nazionali, regionali o da interventi comunitari, e qualora tali fondi gestiti da Veneto Sviluppo SpA presentino risorse sufficienti per consentire il finanziamento agevolato richiesto, quest'ultima provvede d'ufficio a inoltrare la domanda di agevolazione al fondo di rotazione pertinente.

4. Tipologie di intervento

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- ◆ spese di investimento per:

Allegato A alla

Dgr n. 4323 del 30 dicembre 2005

pag. 2/2

acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, impianti, macchinari (nuovi e usati rigenerati da rivenditore autorizzato) e attrezzature *(nuove e usate rigenerate da rivenditore autorizzato), nonché automezzi e natanti (nuovi) in conto proprio e mezzi di trasporto (nuovi, targati e non targati) destinati all'attività artigiana con esclusione delle autovetture non in versione autocarro e "van"; acquisto di terreni destinati a insediamenti produttivi

- ◆ spese tecniche per consulenza, progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza nella misura massima complessiva del 10% delle spese ammissibili
- ◆ immobilizzazioni immateriali (investimenti in trasferimento di tecnologia attuati mediante registrazione e acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate)
- ◆ prestiti partecipativi (finanziamenti bancari condizionati a parallelo aumento di capitale sociale di almeno metà dell'ammontare del finanziamento stesso)
- ◆ riequilibrio finanziario aziendale finalizzato a interventi a sostegno del capitale circolante ed effettuato per importo non superiore al 20% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi
- ◆ consolido passività bancarie a breve finalizzato a interventi di consolidamento di debiti bancari contratti a breve termine (con esclusione dello smobilizzo di crediti commerciali) e/o operazioni di ristrutturazione finanziaria connessi a investimenti pregressi. Possono essere consolidati esclusivamente gli scoperti di conto corrente bancario (affidamenti per cassa) non oltre l'ammontare del fido accordato e per un importo complessivo non superiore a quello risultante alla scadenza degli ultimi due trimestri solari precedenti alla data di presentazione della domanda. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione dell'Istituto di credito interessato.

* Il costo minimo delle attrezzature è stabilito in € 500,00 per singola voce.

5. Ammissibilità delle spese

Sono ammissibili le spese da effettuare e quelle effettuate (data fattura) in data non antecedente gli ultimi 6 mesi dalla data della domanda di agevolazione.

L'ammissione delle domande ha luogo entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione delle stesse. Gli investimenti devono essere realizzati entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.

La conclusione delle operazioni di finanziamento deve avvenire entro 12 mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.

6. Forme di intervento

Il Fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di finanziamenti agevolati e di locazioni finanziarie agevolate (per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento).

7. Importo delle operazioni e limite dell'agevolazione

Le iniziative sono agevolabili fino al 100% dell'importo ammissibile. Tale importo va da un minimo di € 12.500,00 a un massimo di € 260.000,00.

In ogni caso le operazioni sono soggette al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato, come contemplato nel successivo art. 11.

Allegato A alla

Dgr n. 4323 del 30 dicembre 2005

pag. 3/3

8. Durata delle operazioni

La durata massima delle operazioni di finanziamento è prevista in:

- 10 anni per gli investimenti immobiliari, comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento
- 5 anni per gli altri investimenti, comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento.

Per le operazioni di leasing immobiliare tale termine potrà estendersi sino alla durata minima prevista dalla Legge n. 248 del 2 dicembre 2005.

La durata massima dell'operazione mista verrà determinata in funzione della natura prevalente degli investimenti ammessi.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

9. Tasso applicato ed intensità agevolativi

Posto che i finanziamenti e le locazioni finanziarie sono realizzati con il sistema del fondo di rotazione a doppia provvista – una delle banche o delle società di leasing regolata a tasso variabile non superiore a quello stabilito dalle convenzioni in vigore (tasso convenzionato) e l'altra – pubblica del fondo di rotazione – regolata a tasso fisso zero, il tasso agevolato iniziale effettivamente a carico dell'impresa risulta essere il tasso convenzionato o un tasso inferiore liberamente negoziato, ridotto al massimo del:

- 50% per le ditte individuali e le società di persone
- 45% i consorzi, comprese le società consortili, regolarmente iscritti alla separata sezione dell'A.I.A.
- 40% per le restanti imprese

in relazione diretta al concorso della provvista del Fondo di rotazione al finanziamento.

10. Garanzie

Le operazioni di finanziamento (escluse le locazioni finanziarie) devono essere corredate da idonea garanzia rilasciata dagli organismi di garanzia artigiani di cui alla l.r. n. 48 del 6 settembre 1993, art. 2 comma 1 lett. b), c), d), e).

La garanzia s'intende idonea una volta regolarmente deliberata dall'organismo di cui l'impresa od il consorzio artigiano richiedente il finanziamento sia socio e comunque accettata dall'istituto di credito che concede il finanziamento.

11. Rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato

I benefici per le imprese artigiane a valere sul *Fondo di rotazione* sono concessi in osservanza alla regola comunitaria del *de minimis* in base alla quale gli aiuti pubblici percepiti non devono superare l'importo di € 100.000,00 in un periodo di tre anni. Verranno rispettate in ogni caso le normative settoriali in vigore in materia di aiuti di stato.

Per quanto concerne il calcolo dell'elemento di aiuto, Veneto Sviluppo SpA si atterrà alle disposizioni vigenti impartite dalla Commissione Europea e dalla competente Direzione Generale per la concorrenza. In particolare "per i finanziamenti e le operazioni di locazione finanziaria agevolati, si dovrà calcolare l'equivalente sovvenzione lorda (ESL) valutando la differenza tra il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e il tasso effettivo del finanziamento risultante, al momento dell'erogazione, dalla media ponderata tra quello praticato dalla banca e il tasso, pari a zero, della provvista del Fondo". Veneto Sviluppo SpA provvede a darne comunicazione ai beneficiari.

Allegato A alla

Dgr n. 4323 del 30 dicembre 2005

pag. 4/4

I richiedenti sono obbligati a fornire a Veneto Sviluppo SpA informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti rientranti nel regime *de minimis* ricevuti nei tre anni precedenti la presentazione della domanda (vedasi autocertificazione reperibile nel sito www.venetosviluppo.it), al fine di consentire l'accertamento che il nuovo aiuto richiesto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nel periodo di riferimento a un livello eccedente il massimale di cui sopra.

12. Procedure

La domanda di ammissione al *Fondo di rotazione* va presentata dai richiedenti a Veneto Sviluppo SpA per il tramite degli organismi di garanzia di cui al precedente articolo 10. L'elenco degli intermediari finanziari convenzionati e degli organismi di garanzia è reperibile sul sito della Veneto Sviluppo SpA (www.venetosviluppo.it).

Il modulo di domanda–autodichiarazione da utilizzare, reperibile sul sito di Veneto Sviluppo SpA sopra indicato, deve essere presentato a detta Società Finanziaria regionale entro 30 giorni dalla data di compilazione corredato dalla seguente documentazione:

- visura camerale recente in copia senza valore di certificazione
- copia delibera di concessione dell'affidamento da parte della banca (o documento equivalente)
- breve relazione con notizie sull'attività e lo sviluppo dell'impresa, con specifica indicazione del piano di investimento, dettagliato in ogni singola spesa con il relativo costo o preventivo, accompagnato dal piano di copertura dell'investimento
- dichiarazione circa gli aiuti *de minimis* ricevuti nel triennio precedente
- copia del bilancio o della situazione economico-patrimoniale approvati relativi all'ultimo esercizio concluso
- ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile; in particolare, per le iniziative di riequilibrio finanziario i bilanci degli ultimi tre esercizi e, per le iniziative di consolido di esposizioni bancarie, gli estratti conto degli affidamenti in essere relativi agli ultimi due trimestri.

Nel corso dell'istruttoria Veneto Sviluppo SpA può chiedere agli interessati, senza pregiudizio per la priorità cronologica acquisita, chiarimenti e integrazioni alla documentazione pervenuta in allegato alla domanda: ciò al fine di verificare l'ammissibilità all'agevolazione. Tali elementi informativi verranno presi in considerazione solo se perverranno entro il termine perentorio stabilito e indicato nella comunicazione della Società Finanziaria regionale.

In caso di ammissione all'agevolazione da parte di Veneto Sviluppo SpA, la banca e/o la società di leasing erogherà il finanziamento a seguito di presentazione della documentazione inerente l'operazione ammessa nel termine massimo di 15 giorni dal trasferimento dei fondi da parte di Veneto Sviluppo SpA.

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente a Veneto Sviluppo SpA ogni modifica dei requisiti soggettivi per la conseguente necessaria approvazione.

13. Rendicontazione delle spese

All'atto della rendicontazione tutte le spese ammesse all'agevolazione devono essere comprovate da copia delle fatture o da altra idonea documentazione che verrà presentata all'Istituto di credito interessato. La banca finanziatrice provvederà a controllare la quietanza delle stesse e apporrà l'annullo.

Nel caso di locazione finanziaria, al fine di ottenere l'erogazione dell'agevolazione, dovranno risultare stipulato il contratto e consegnati i beni all'impresa.

Per le altre azioni dovrà essere fornita idonea documentazione corrispondente all'iniziativa ammissibile (copia estratti conto bancari, bilanci, ecc.).

Allegato A alla

Dgr n. 4323 del 30 dicembre 2005

pag. 5/5

14. Revoche e sanzioni

La revoca delle agevolazioni viene disposta nei seguenti casi:

- a. agevolazione concessa sulla base di dati, dichiarazioni, notizie falsi, inesatti e/o reticenti
- b. qualora, a seguito dell'effettuazione dell'attività di controllo, si riscontri la non rispondenza del piano di investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato
- c. sopravvenuta mancanza di requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all'agevolazione (art. 2) nel periodo di durata del finanziamento, salvo il caso della sopravvenuta perdita del requisito per il riconoscimento della natura artigiana dell'impresa se tale perdita è determinata dal superamento dei limiti massimi di manodopera occupata alle dipendenze stabiliti dall'art. 4 della legge n. 443 del 1985 a seguito della realizzazione dell'iniziativa agevolata
- d. cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione prima del termine di cui al secondo comma dell'art. 8
- e. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata del finanziamento
- f. cessione di azienda, o cessione del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa intesa a subentrare nell'agevolazione non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità.

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 la revoca del finanziamento, per la parte non ammissibile, comporta:

- nei casi di cui alle lettere a. e b.:
 - I. la restituzione delle agevolazioni già erogate maggiorate dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 3 punti percentuali
 - II. il pagamento di una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo dell'aiuto indebitamente fruito;
 - III. la possibilità, a fronte di garanzia fidejussoria, di concedere forme rateali di versamento per il recupero degli importi già erogati.
- nei casi di cui alle lettere c., d., e. ed f.:

la successiva cessazione dell'agevolazione.

Per le eventuali parti di agevolazione già indebitamente percepite vanno applicate:

 - I. la restituzione delle agevolazioni già erogate maggiorate dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 3 punti percentuali
 - II. il pagamento di una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo dell'aiuto indebitamente fruito;
 - III. la possibilità, a fronte di garanzia fidejussoria, di concedere forme rateali di versamento per il recupero degli importi già erogati.

Nel caso di rinuncia all'agevolazione, comunicata tempestivamente dal beneficiario, non si applica la sanzione amministrativa e l'obbligo di restituzione ha per oggetto gli importi dell'agevolazione già erogati e i relativi interessi senza maggiorazioni.

Eventuali reclami o ricorsi da parte degli interessati vengono esaminati dalla Regione che decide in merito.

15. Controlli

La Regione, per il tramite della competente Direzione Artigianato, esercita la funzione di controllo sull'attività di gestione del Fondo di rotazione da parte della società finanziaria Veneto Sviluppo SpA ai sensi della DGR 4 agosto 2000, n. 2591.

Qualora nell'ambito dei controlli e delle ispezioni presso i beneficiari la Regione rilevasse presunte irregolarità, quest'ultima informa tempestivamente la Società Finanziaria che, senza indugio, deve procedere ai riscontri definitivi e alle azioni conseguenti. Su detti riscontri definitivi e azioni conseguenti Veneto Sviluppo SpA deve informare tempestivamente e adeguatamente la Regione.

Allegato A alla

Dgr n. 4323 del 30 dicembre 2005

pag. 6/6

16. Ulteriori disposizioni

Disposizioni particolari, integrative e specificative del presente articolato, volte al miglioramento delle procedure (anche in considerazione dei volumi delle domande e/o con riferimento alla possibilità di accesso ad altri Fondi di Rotazione così come contemplato all'art. 3, ultimo comma) saranno impartite, previo rapporto in merito di Veneto Sviluppo S.p.A., con decreto del Dirigente responsabile della Direzione Artigianato.

Veneto Sviluppo S.p.A. provvederà di conseguenza, di concerto con la Direzione Regionale, all'aggiornamento del quadro regolamentare e delle procedure di accesso al Fondo e alle opportune azioni informative.

Per la migliore produttività del Fondo, in complementarietà con gli altri strumenti per il credito all'artigianato e l'ottimale utilizzo delle risorse che si rendono disponibili, potranno essere apportate modifiche agli importi e limiti dell'agevolazione di cui all'art. 7. ed alla intensità agevolativa di cui all'art. 9, mediante provvedimento della Struttura regionale competente, da emanarsi dopo aver sentito il Comitato Consultivo per il Credito all'Artigianato di cui all'art. 12 della L.R. n. 48/93.